



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Il nuovo ISEE

Premessa

E' finalmente approvato in Gazzetta Ufficiale il DPCM concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), emanato in attuazione dei criteri che seguono, indicati dall'art.5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art.23 del d.l. n.95/2012.¹:

- adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- attenzione specifica alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente famiglie numerose con tre o più figli e quelle con persone con disabilità;
- differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.²

Si tratta di criteri di ampia portata e tali da richiedere una revisione complessiva della disciplina vigente prevista dal DPCM 7 maggio 1999, n.221, che verrà dunque abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica. Le modifiche, finalizzate ad una definizione dell'ISEE più efficace e più equa nella valutazione delle condizioni economiche delle famiglie, introducono significativi correttivi alle problematiche emerse nel corso degli anni e più volte evidenziati dalla Uil:

Art.5 del Decreto Legge:

“ 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sia sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.”

2. La scelta dell'amministrazione di inserire nel DPCM il rafforzamento del sistema dei controlli, che l'art.5 del Decreto Legge n.201/2011 ha demandato ad un Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato nella considerazione che “il DPCM e il Decreto ministeriale sono fonti di rango pari ordinato, che si distinguono per il fatto che il DPCM è caratterizzato da un procedimento con maggiori garanzie, costituito appunto dall'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri in aggiunta a quello dei Ministri proponenti o chiamati ad esprimere il concerto:”

- a) Il vigente ISEE non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio, determinando, così, problemi equitativi e compromettendo la capacità selettiva dello strumento, specialmente per le famiglie più povere (secondo il più recente rapporto annuale il 10,4% delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, presentano un ISEE pari a zero);
- b) I controlli sulla veridicità dei dati rilevanti ai fini ISEE, tutti auto-dichiarati, non sono sistematici. Sempre dai dati di monitoraggio contenuti nel rapporto annuale emerge una sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef), sia del patrimonio specialmente mobiliare (oltre l'80% delle dichiarazioni presenta un patrimonio mobiliare nullo e solo poco più del 5% delle dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro). Ciò comporta l'indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni.
- c) Mancata emanazione del Decreto attuativo che avrebbe dovuto regolare la definizione di nucleo familiare per l'accesso a prestazioni socio sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti.

Definizioni

L'art.1 del Decreto riporta le definizioni utilizzate nel testo, fra le quali si evidenziano:

- *“prestazioni sociali”*: tutte le attività, ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, nonché dell'art.1, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n.328, “relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” escluse solo quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- *“prestazioni sociali agevolate”* l'insieme delle prestazioni sociali di cui sopra non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- *“prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”*: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazione dell'autonomia, ovvero interventi a favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- *“prestazioni agevolate rivolte a minorenni”*: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. La definizione, precisa la relazione al provvedimento, “ha lo scopo di chiarire il principio della selettività che si applica nella individuazione dei benefici delle agevolazioni sulla base di una prova dei mezzi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”.
- *“persone con disabilità media, grave e non autosufficienti”*: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni indicate nell'allegato 3 al DPCM.

ISEE - ISE

L'ISEE viene definito come lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art.117, secondo comma lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni.

Gli enti erogatori, in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario, hanno la facoltà di prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Una facoltà già prevista nella disciplina vigente, ma ora viene introdotto un limite: "ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni." E' fatta, comunque, salva, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo attraverso l'ISEE, al fine di evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva.

Rispetto alla vigente disciplina non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE, (rapporto fra ISE e scala di equivalenza) né la definizione dell'ISE, quale somma della situazione reddituale e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ma vengono previste, come meglio vedremo in seguito, modalità di calcolo differenziate dell'indicatore, limitatamente alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, a quelle rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In situazioni particolari, ad esempio in caso di perdita del lavoro che comporti una significativa riduzione del valore dell'indicatore, viene prevista la possibilità, di richiedere le prestazioni sulla base dell'ISEE "corrente", calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

Per quanto riguarda le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore, oggi interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione, viene stabilito che alcune di esse, che vedremo in seguito, già disponibili negli archivi Inps e dell'Agenzia delle Entrate, non verranno più richieste.

Nucleo familiare

Il criterio della "differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta", contenuto nell'art.5 del citato Decreto Legge 201/2011 fa sì che la composizione del nucleo familiare può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, facendo in tal modo venir meno l'attuale previsione in base alla quale ciascuno soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il riferimento del nuovo ISEE, è dunque, il "nucleo familiare del richiedente" anziché al "nucleo familiare di appartenenza".

Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, mentre l'appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini Irpef non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole.

Viene altresì confermato il principio che i coniugi, indipendentemente dalla residenza anagrafica, fanno parte del medesimo nucleo familiare, a meno del verificarsi di condizioni particolari quali:

- a) sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art.711 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art.708 del Codice di procedura Civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'artt.333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della Legge n.898/70³ ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

L'applicazione del predetto principio del nucleo familiare viene estesa anche ai coniugi registrati nell'anagrafe degli italiani all'estero.

Viene altresì confermato il principio che i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono e che il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Rispetto alla vigente disciplina, viene modificato il trattamento dei minori in affidamento temporaneo che, a discrezione degli affidatari, possono fare nucleo a sé, anziché fare obbligatoriamente parte del nucleo degli affidatari. Una modifica volta a favorire i nuclei degli affidatari in riferimento alle condizioni di accesso alle prestazioni agevolate rivolte al minore affidato (che facendo nucleo a sé avrebbe un ISEE più basso). Il Minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne a carico ai fini Irpef non convivente, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare, non sia cioè coniugato e non abbia figli, è a carico dei genitori.

Le persone in convivenza anagrafica ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, fanno nucleo a se stante.

Sono fatti salvi i casi dei coniugi e dei figli minori cui si applicano i principi sopra richiamati ovvero il caso in cui della medesima convivenza anagrafica facciano parte il genitore e il figlio minore (in tal caso quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore).

Viene meno la deroga dei soggetti a carico ai fini Irpef che non sono più attratti nel nucleo della persona di cui sono a carico,, con l'eccezione dei figli minorenni che continuano a far parte della famiglia di origine (a meno che non siano stati allontanati).

Indicatore della situazione reddituale – ISR – modalità di calcolo

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale – ISR – il reddito di ciascun componente il nucleo familiare si ottiene sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta ;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;

³ . L'art.3 della Legge 898 elenca i casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio a seguito di pene detentive (quali ad esempio l'ergastolo e superiore a 15 anni , qualsiasi pena detentiva per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge e per le fattispecie indicate al comma 2 dell'art.3.

- f) trattamenti assistenziali, previdenziali indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'Imu, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito domenicale e il reddito agrario, rispettivamente dell'80% e del 70%.
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale. Un'innovazione, rispetto alla vigente disciplina, che si è resa necessaria per correggere l'imputazione eccessiva dei rendimenti finanziari che si verifica qualora, il rendimento medio annuo dei decennali del tesoro risulti molto al di sopra del rendimento medio complessivo delle attività finanziaria, come è accaduto nel recente passato;
- i) reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti ai nuclei iscritti all'Aire (anagrafe dei cittadini residenti all'estero) convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Dall'ammontare del reddito individuale come sopra individuato, va sottratto, fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici corrisposti effettivamente al coniuge, in seguito a separazione legale o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell'importo vanno considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie per i disabili, per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata dai produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva.
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi; Si tratta di una importante innovazione per tener conto dei costi di produzione del reddito.
- f) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera e) fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, ma qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, pari al 20%, sempreché non già inclusi nel reddito complessivo;

I redditi e gli importi predetti di ciascun componente il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno solare precedente: la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui parleremo in seguito. Una scelta, questa, motivata dall'esigenza di utilizzare nel calcolo dell'indicatore anche informazioni già presenti negli archivi amministrativi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate.

Dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo, determinata al netto delle detrazioni di cui sopra, vanno sottratte le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) il valore del canone annuo di locazione, nel caso ovviamente di nucleo familiare che risieda in abitazione in locazione, per un ammontare complessivo massimo fino a concorrenza di 7.000 euro (l'importo vigente è pari a 5.165 euro), incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo; vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto;
- b) se nel nucleo fanno parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risulta dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Inps e dai contributi versati, nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche (se non inclusi già nel reddito complessivo) indicati, al netto delle detrazioni fino ad un massimo di 1.000 euro di cui alla lettera f) sopra riportate, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche in caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) in alternativa a quanto previsto nella precedente lettera b), nel caso in cui del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Si evidenzia che le detrazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) non si applicano per le prestazioni erogate a ciclo continuo in ambiente residenziale.

- d) nel caso in cui nel nucleo familiare facciano parte persone:
 - 1) con disabilità media, per ciascuna di esse viene prevista una franchigia di 4.000, incrementati a 5.500 se minorenni;
 - 2) con disabilità grave, per ciascuna di esse viene prevista una franchigia di 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - 3) non autosufficienti, per ciascuna di esse una franchigia di 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni..

Le franchigie in questione possono essere sottratte, fino a concorrenza, dal valore ISE

Indicatore della situazione patrimoniale – ISP – modalità di calcolo

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare con il valore del patrimonio mobiliare. Rispetto alla disciplina oggi vigente le innovazioni riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento dell'abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia, mentre, nel calcolo dell'ISEE, continua a pesare per il 20%, come in precedenza già evidenziato.

a) Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare è dato dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini Imu, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendente dal periodo di possesso nell'anno.

Dal valore come sopra calcolato per ciascun fabbricato, area edificabile o terreno, si detrae, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore a 52.500 euro. (la franchigia oggi in vigore è di 51.645 euro).

La predetta soglia di esenzione viene incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della eccedente

La considerazione del valore dell'abitazione principale ai due terzi e la reintroduzione della franchigia nella componente patrimoniale, rispetto alla detrazione base di 5.000 euro nella componente reddituale prevista nel DPCM inviato alle Camere per il prescritto parere, tende a non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa in conseguenza del passaggio all'imponibile Imu (incremento per i fabbricati uso abitazione del 60%). In particolare il passaggio della franchigia dalla componente reddituale a quella patrimoniale ha favorito le case di abitazione con rendita catastale più bassa.

Viene poi introdotto l'indicatore del patrimonio immobiliare all'estero il cui valore è dato dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

b) Patrimonio mobiliare

Le componenti del patrimonio mobiliare, anche detenute all'estero, già considerate dalla legislazione vigente, sono le seguenti:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile al lordo degli interessi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva univale (DSU), ovvero se superiore il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, in base al valore nominale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DUS;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.-R.) italiani o esteri.
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate
- partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie;
- masse patrimoniali, costituite da somme di danaro o beni non relativi all'impresa in gestione ad un soggetto abilitato;
- altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
- valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Sul valore del patrimonio mobiliare viene prevista una franchigia di 6.000 euro, incrementata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo. Viene precisato che tale franchigia non si applica ai fini dell'indicatore della situazione reddituale.

La franchigia sul patrimonio mobiliare oggi vigente è di 15.494 euro e senza maggiorazioni legate al numero dei componenti il nucleo familiare.

Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE – modalità differenziate di calcolo

La differenziazione dell'indicatore ISEE in riferimento al tipo di prestazione richiesta, enunciata nei criteri di cui ll'art.5 in premessa, viene disciplinata come segue.

a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario, composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. Viene, fatta salva la possibilità, per il soggetto, di ricorrere alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri esaminati in precedenza. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

Per le prestazioni rivolte a persone minori di 18 anni, l'ISEE viene calcolata secondo le modalità appresso indicate per le "prestazioni agevolate rivolte a minorenni".

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo nel calcolo dell'indicatore non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. La componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio o quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Una previsione finalizzata a differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo dall'anziano che non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Le modalità di calcolo della componente aggiuntiva sono specificate nell'allegato 2 al Dpcm di cui appresso.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le dotazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo ISEE, per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, viene previsto che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diverso dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione della potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare e risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali rivolte a componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, e qualora ricorrano i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'ISEE viene integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità che vedremo di seguito.

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario

Ai fini del calcolo dell'ISEE il nucleo familiare è comunque composto da entrambi i genitori dello studente richiedente – come previsto dalla disciplina vigente - a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro ;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il Decreto ministeriale previsto dall'art.7, comma 7, del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno di norma parte dello stesso nucleo familiare.

Per il richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca il nucleo familiare è formato dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di 18 anni, nonché dai figli maggiorenni

ISEE corrente

In alternativa all'ISEE ordinario vien prevista la possibilità di avvalersi di un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato (l'ISEE fa riferimento al reddito della dichiarazione dei redditi dell'anno prima che a sua volta si riferisce ai redditi percepiti nell'anno precedente), nel caso si sia verificata, per almeno un componente il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili che risultino non occupati alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 gg nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

E' possibile calcolare l'ISEE corrente solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto a quello calcolato in via ordinaria.

L'ISEE corrente si ottiene aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) ai redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti;
- b) trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche , conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato viene richiesta documentazione comprovante la variazione dell'attività lavorativa e i redditi successivamente percepiti.

La validità dell'ISEE corrente è di due mesi successivi alla presentazione della richiesta, successivamente non possono essere richieste ulteriori prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità.

Si tratta di una misura, peraltro presente in alcuni Comuni e in altri paesi europei, per tener conto di situazioni più ravvicinate nel tempo laddove si verificano significative variazioni della condizione economica che è necessario far rilevare ai fini dell'erogazione delle prestazioni agevolate.

La dichiarazione sostitutiva unica – DSU

Il soggetto che richiede un beneficio deve presentare un'unica Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU – per l'intero nucleo familiare. Può essere presentata, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora si intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE del proprio nucleo familiare. In caso di variazione del nucleo familiare gli enti erogatori possono richiedere la presentazione di una nuova DSU aggiornata.

La DSU è presentata ai comuni o ai Caf o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio.

E' in ogni caso consentita la presentazione della DSU all'Inps per via telematica direttamente dal contribuente.

Sono autodichiarate dal dichiarante:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione della scala di equivalenza ;
- b) eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, in relazione a prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui si è fatto cenno in precedenza;
- c) eventuali condizioni di disabilità e non autosufficienza;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo;
- e) il reddito complessivo ai fini Irpef, solo però nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari in conseguenza di eventi eccezionali;
- f) i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta , limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimenti al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi da locazione soggetti ad imposta sostitutiva(cedolare secca);
- g) le componenti reddituali esenti, derivanti da attività agricole, assegni di mantenimento di figli;
- h) redditi fondiari di beni locati soggetti all'Imu;
- i) redditi lordi dichiarati ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero(Aire).
- j) valore del canone di locazione annuo;
- k) Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge e per il mantenimento dei figli;
- l) Le componenti del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero;
- m)Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata superiore ai 500 cc e superiore, nonché le navi e le imbarcazioni da diporto.

Il modello tipo della DSU e delle relative istruzioni è adottato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm. A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione

sostitutiva è abrogata la vigente disciplina di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 ⁴

Revisione delle soglie

Le soglie massime di valore ISEE a cui è subordinato l'accesso per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità, sono state riviste al fine di assicurare l'invarianza degli oneri finanziari e, in particolare, l'invarianza del numero di soggetti che rientrino nei benefici.

- a) *assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli* (art.65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448), la soglia di accesso è stata fissata in 8.278 euro valore ISEE (, rispetto a 8.810.07 valore ISE oggi vigente),;
- b) *assegno di maternità di base* (art.74 Decreto legislativo del 26.03.2001 n. 151) il valore ISEE viene fissato in 17.613 euro, rispetto ai 17.094.72, valore ISE vigente.

Gli importi degli assegni e dei requisiti economici sono rivalutati annualmente, in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le soglie sono state espresse a valore ISEE, anziché, come avviene a legislazione vigente, a valori dell'ISE riferito ad un nucleo con particolare composizione. Secondo quanto asserito nella relazione illustrativa al Dpcm, "data la proporzionalità, per una data dimensione del nucleo familiare, tra i due indicatori, tale scelta non comporta alcuna innovazione sostanziale, comportando semplicemente il riferimento ad una unica soglia cui riferire l'indicatore equivalizzato di nuclei familiari di diversa composizione."

Scale di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0.35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni :

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli , 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica solo nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica di tale requisito fa parte del nucleo familiare

⁴. Art.5 del D.L. 201/2011

A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del Decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con il medesimo Decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il Decreto stesso

anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorre uno dei casi indicati in precedenza per le prestazioni rivolte a minorenni dalla lettera a) alla lettera e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti del nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano state erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad uno.

La procedura di rilascio dell'attestazione ISEE ed il sistema dei controlli

La procedura per il rilascio dell'attestazione ISEE e il sistema dei controlli hanno subito radicali modifiche.⁵

I soggetti incaricati di ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – Comuni, Caf, enti erogatori, Inps - a differenza di quanto avviene oggi, rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.

Entro i successivi quattro giorni dalla ricezione i predetti soggetti trasmettono i dati autodichiarati per via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Inps.

Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nei dati auto-dichiarati, già presenti nell'anagrafe tributaria (vedi reddito complessivo ai fini Irpef ecc) sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'Inps. I dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati auto-dichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'Inps.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria, l'Inps rende disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti

Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione ISEE e le informazioni possono essere rese disponibili anche dai Caf.

Nel caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario, l'attestazione riporta anche il valore ISEE relativo alle medesime prestazioni.

L'attestazione può anche essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle competenti sedi territoriali Inps.

Gli enti erogatori eseguono tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'anagrafe tributario e dal sistema informativo ISEE, sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante e provvedono ad ogni adempimenti conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Possono, inoltre inviare, in seguito ai controlli eseguiti, una lista dei beneficiari all'agenzia delle entrate ai fini della programmazione dei controlli di cui appresso.

In caso di inesattezza degli elementi acquisiti dall'Inps e dall'Anagrafe tributaria, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Inps, può produrre per iscritto osservazioni e documentazione e può compilare altresì il modello integrativo, autocertificando li dati sui quali ha rilevato inesattezze.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE non fosse pervenuta dall'Inps entro quindici giorni (nella bozza di DPCM inviata alle Camere venivano indicati cinque giorni), il dichiarante può auto-dichiarare

⁵ . art.5 del D.L.201/2011

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse

tutte le componenti necessarie per il calcolo ISEE attraverso la compilazione del modulo integrativo. In tale ipotesi al dichiarante viene rilasciata una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino all'invio dell'attestazione da parte dell'Inps.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ente erogatore potrà successivamente l'attestazione relativa all'ISEE attraverso il sistema informativo.

La Guardia di finanza, nell'ambito della programmazione delle attività, riserva una quota delle verifiche al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni.

Componenti aggiuntive – Allegato 2

a) prestazioni agevolate di natura socio sanitaria

Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo, al fine di tener conto della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva come segue:

- a) è calcolato l'ISE riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) le donazioni non entrano nel calcolo dell'ISEE riferito al solo figlio;
- c) l'ISE viene diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- d) Dall'ISE viene poi detratto un ammontare di euro 9.000;
- e) Se la differenza è positiva viene moltiplicata per 0,2, se la differenza è negativa non si realizza la componente aggiuntiva;
- f) La componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare della differenza di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva calcolata per ciascun figlio va ad integrare l'ISEE del beneficiario.

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni

L'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, al fine di tener conto della situazione economica del genitore non convivente è calcolata come segue

- a) l'ISE è calcolato con riferimento al solo genitore non convivente, indipendentemente dai redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'ISE viene diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore così ottenuto viene moltiplicato per 1 in presenza di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo.
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario e ne integra l'ISEE della prestazione richiesta.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza
(articolo 1, comma 1, lett. j); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultra sessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L.	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65,art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	

Commento

Il nuovo ISEE può essere uno strumento utile principalmente come elemento di deterrenza e di stimolo alla fedeltà fiscale. La versione definitiva della riforma ha recepito gli indirizzi dati dalle Commissioni Parlamentari, attenuando almeno in parte alcuni squilibri che rischiavano di penalizzare eccessivamente soprattutto i possessori di prima casa. Vengono ulteriormente avvantaggiate – rispetto allo schema precedente - le tipologie di contribuenti con nucleo familiare crescente, ed in particolar modo per i nuclei con più di tre figli, rispetto ai nuclei composti da una sola persona o esclusivamente da moglie e marito. Il testo è stato migliorato anche inserendo per la prima volta una riduzione dal reddito di ciascun componente specifica per i lavoratori dipendenti e pensionati, analogamente a quanto avviene in sede IRPEF. Estremamente positivo, inoltre, è che il nuovo ISEE preveda una procedura di controlli sui dati auto-dichiarati, da parte dell'amministrazione fiscale, attraverso i sistemi informativi e le banche dati a disposizione. Solo a seguito di tali controlli verrà rilasciata la certificazione ISEE. Per quanto riguarda i pesi assegnati alla componente patrimoniale avremmo invece preferito una maggiore attenzione ai patrimoni più bassi invece dell'unica aliquota proporzionale prevista dal decreto. Nel quadro del nuovo schema un ruolo importante sarà comunque anche giocato dai singoli comuni che dovranno studiare attentamente l'individuazione delle relative soglie al fine di evitare distorsioni ed iniquità a scapito delle diverse categorie di cittadini che richiedono l'accesso ai servizi. In definitiva questo strumento, così migliorato, dovrà essere sostanzialmente in grado di scoraggiare la richiesta di servizi e prestazioni sociali da parte dei troppi contribuenti disonesti che oggi nel nostro Paese dichiarano solo minime parti del proprio reddito effettivo, sottraendo così risorse preziose alla collettività a scapito, in particolar modo, di lavoratori dipendenti e pensionati che da sempre svolgono per intero il proprio dovere con il fisco. Questo sistema altera il rapporto stesso di cittadinanza e di democrazia fiscale del Paese ed è per questo che il nuovo ISEE deve essere affiancato da un rinnovato impegno nella lotta all'evasione fiscale con un deciso inasprimento delle sanzioni, un migliore incrocio tra le banche dati e un'estensione delle misure volte al contrasto di interessi. Il tutto deve poi essere accompagnato da una più decisa politica di contrasto in chiave europea che eviti forme di dumping fiscale e sottrazioni di base imponibile con trasferimenti fittizi all'interno della stessa UE o anche fuori dai confini comunitari.